

NUOVI OBBLIGHI DAL 01 OTTOBRE 2015 CHE FARE ?

Sono stati recentemente emanati tre nuovi decreti datati 26 Giugno 2015 relativi alle prestazioni energetiche degli edifici. Il terzo decreto riguarda le prescrizioni per gli edifici sottoposti a lieve ristrutturazione (< 25% della superficie totale) o a riqualificazione. In questi due casi si fa riferimento ai parametri che devono possedere i serramenti. Due punti in particolare sono rilevanti per i produttori di serramenti, quello relativo ai valori di trasmittanza Termica (U) e quello relativo ai valori minimi di Fattore solare totale (g_{tot}).

NUOVI VALORI MINIMI DI TRASMITTANZA TERMICA U NEGLI EDIFICI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE

Nella tabella 4 dell'appendice B del decreto si fa riferimento ai nuovi limiti di trasmittanza U delle finestre comprensive del cassonetto.

Tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m ² K)	
	2015 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
A e B	3,20	3,00
C	2,40	2,00
D	2,10	1,80
E	1,90	1,40
F	1,70	1,00

Come evidenziato a partire dal **01 Ottobre 2015** i valori di trasmittanza termica da rispettare nel caso di riqualificazione o di ristrutturazione leggera sono stati abbassati nelle zone E ed F rispettivamente ad 1,9 e 1,7 W/m²K , per il 2021 tali valori si abbasseranno ulteriormente (Per la Lombardia i valori previsti per il 2021 sono stati anticipati al 1° Gennaio 2016 ; Per l'Emilia Romagna al 1° Gennaio 2017).

Due sono i punti di novità :

- 1) Nel valore complessivo non è più considerato l'apporto di " Resistenza Termica" di Schermi Oscuranti e tapparelle, come è invece nel caso dei valori U_w richiesti ai fini della detrazione 65%.
- 2) Nel valore totale U da rispettare è compreso il valore U_{sb} dei cassonetti. Su questo punto aspettiamo delucidazioni per capire come dovrà essere calcolato il contributo del valore U_{sb} del cassonetto al valore U totale.

Se però dovessimo rifarci ai valori tabellari suggeriti dal Comitato Termotecnici Italiano (CTI), 6,0 W/m²K per i cassonetti non coibentati e 1,0 W/m²K per i cassonetti con uno spessore di coibentazione di 20mm, dovremmo, ogni volta che si procede alla sostituzione di finestre, provvedere alla sostituzione del cassonetto con un cassonetto coibentato o alla coibentazione del cassonetto esistente con un pannello di almeno 20mm.

VALORI MINIMI DI FATTORE SOLARE g_{tot} ($g_{gl} + g_{sh}$) NEGLI EDIFICI SOGGETTI A RIQUALIFICAZIONE

Nella tabella 5 dell'appendice B del decreto 25 Giugno 2015 vengono imposti nuovi valori minimi di **fattore solare totale** g_{tot} . Il Fattore solare totale, che rappresenta la parte energetica della radiazione che non viene riflessa o assorbita dalla superficie del vetro, è dato dal fattore solare g del vetrocamera (rilevabile dalla scheda tecnica del vetro) e dal contributo del fattore solare g_{sh} della schermatura filtrante (sh sta per shielding > ombreggiante).

Tabella 5- Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile.

Zona climatica	g_{gl+sh}	
	2015 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾
Tutte le zone	0,35	0,35

L'obiettivo del decreto è evidente: siccome nel periodo estivo si hanno i maggiori consumi di elettricità dell'anno, è necessario provvedere a sistemi che limitino l'ingresso del calore senza limitare la luminosità negli ambienti abitati.

In questo caso due punti appaiono rilevanti :

- 1) Il valore limite è da rispettare solo per le finestre posizionate da EST a OVEST passando per il SUD. Sono escluse pertanto le finestre posizionate a NORD, NORD EST e NORD OVEST. Questo è abbastanza chiaro, in quanto le finestre posizionate a NORD non sono esposte all'irraggiamento estivo.
- 2) Leggendo attentamente il decreto sembra che si considerino nel calcolo solo le schermature solari ombreggianti (Veneziane, Tende, Frangisole), mentre sembrerebbero escluse le tapparelle e le persiane , a meno che non si tratti di persiane a stecca aperta o con lamelle orientabili. Gli scuri classici e le tapparelle verrebbero considerati come sistemi oscuranti e non come sistemi di controllo solare. Su questo punto si attendono però maggiori delucidazioni da parte degli organi competenti.

In definitiva ogni nuova finestra posata in riqualificazione dovrà essere dotata o di un sistema di controllo solare che "abbatta" il fattore g della vetratura, oppure di un vetro selettivo con fattore solare $g < 0,35$.

Come sempre, all'uscita di nuove normative, alcuni punti vengono chiariti in fasi successive. Posto che a differenza del valore U del serramento, il valore g_{tot} ($g_{gl} + g_{sh}$) potrebbe essere calcolato direttamente dal produttore di serramenti, ci rendiamo però conto della possibile difficoltà nell'effettuazione del calcolo in maniera autonoma. Per aiutare i serramentisti che desiderano ottemperare alle nuove disposizioni, il laboratorio SGM sta approntando il pacchetto " Fattore Solare". Il pacchetto consiste in :

- 1) **Rapporto di prova** rilasciato dal Laboratorio SGM con tutti i valori del g_{tot} ($g_{gl} + g_{sh}$) possibili (a seconda del sistema di schermatura utilizzato), calcolati con il valore g del vetro che il serramentista utilizza più di frequente. **Rapporto di prova** con la classe di appartenenza della schermatura, da utilizzare quando si installa solo la schermatura e si desidera usufruire della detrazione 65%
- 2) **Fornitura di software** dove il serramentista può inserire il valore g di un ulteriore vetro ed ottenere tutti i valori g_{tot}
- 3) Fornitura di : **dichiarazione per il cliente finale** del valore g_{tot} dei serramenti oggetto di fornitura; dichiarazione classe di appartenenza schermo per detrazione 65%.

Per ulteriori informazioni : oliviero.spina@straudi.it